



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Ufficio 3° - Coordinamento USMAF - SASN

Roma, li 04/04/2023

P.d.C.: _____

Alle **CAPITANERIE DI PORTO**

tramite e, p.c. **Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
Comando generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
cgcp@pec.mit.gov.it

e, p.c. **Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
Direzione Generale per la
vigilanza sulle Autorità di sistema
portuale, il trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne
segreteria.dgvptm@mit.gov.it
dg.tm@pec.mit.gov.it

Oggetto: Validità certificato di Visita Biennale rilasciata da Stati Membri ai sensi della regola AI /9 del codice STCW

Con riferimento alle visite biennali eseguite in Italia o all'estero, per le quali sono pervenute allo scrivente Ufficio alcune richieste di chiarimento, si rappresenta, anche a seguito di preliminare incontro con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, quanto segue.

I certificati rilasciati ai marittimi conformi sia alla Regola I/9 della STCW come emendata sia alla Regola 1.2 della Convenzione MLC, 2006, possono essere considerati equiparabili ad un certificato di visita biennale rilasciato in Italia e, pertanto, **se rilasciati:**

1. **a personale navigante straniero:** dai centri autorizzati dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza del marittimo possono essere utilizzati anche in Italia, per gli usi consentiti dalla legge, alla stregua di quelli di visita biennale rilasciati dai servizi per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante – SASN del Ministero della Salute. In tal caso i relativi costi sono a carico dell'utente e non del Ministero della Salute;
2. **A personale navigante italiano ma residente all'estero:** dai centri autorizzati dalle autorità competenti del Paese di residenza del marittimo possono essere utilizzati anche in Italia, per gli usi consentiti dalla legge, alla stregua di quelli di visita biennale rilasciati dai servizi per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante – SASN del Ministero della Salute. In tal caso i relativi costi sono a carico dell'utente e non del Ministero della Salute.

Nel caso, invece, di personale navigante italiano residente in Italia: la visita biennale dovrà essere eseguita in Italia e, come più volte ribadito (vedasi Circolare 0011619 - P- 27/04/2012 e successive sull'argomento), **il personale navigante può essere sottoposto a visita per il rilascio di un nuovo certificato d'idoneità anche prima della scadenza dello stesso purché "per comprovate esigenze di servizio rappresentate dall'armatore e comunque non prima dei quattro mesi dalla scadenza del certificato in parola"**. Inoltre, nel caso in cui il certificato scada durante il viaggio, resta valido quanto previsto all'articolo 12, comma 5 e 6 del Dlgs 12 maggio 2015, n. 71 e smi (art 10 del Dlgs 8 novembre 2021, n. 194) pertanto il certificato medico continuerà ad essere valido fino al primo porto scalo dove un medico autorizzato (del SASN o fiduciario) è disponibile purché tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi.

Responsabili del procedimento:
Dr Ulrico Angeloni*
DG PREV Ufficio 3
Coordinamento Usmaf-Sasn

Dr Roberto Falvo*
DG PREV Ufficio 3
Coordinamento Usmaf-Sasn

IL DIRETTORE GENERALE DELLA
PREVENZIONE
Dott. Giovanni Rezza*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82